

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

*Pentabromodifeniletere C<sub>12</sub>H<sub>5</sub>Br<sub>5</sub>O*

Numero CAS: -----

-Inquinante  
organico  
persistente  
(POPs)

-Allegato I

Reg (UE) 850/2004

Reg (UE) 757/2010

Tipo di pericolo:	Specifiche sulla sostanza:	Normativa di riferimento:	Normativa specifica:

**-Allegato I**

**Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.**

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

Non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Il detentore di scorte costituite da queste sostanze, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7 del Reg (CE) 850/2004.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una di queste sostanze

o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

Reg 757/2010

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce) si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/ kg (0,001 % in peso).
2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:
  - a) fatta salva la lettera b), articoli e preparati ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti pentabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso;
  - b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto (gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se ne vengono a conoscenza . Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione).